



"AZIENDA OSPEDALIERA
SPECIALISTICA DEI COLLI"
Monaldi - Cotugno - C.T.O.

U.O.C. Gestione Risorse Umane

Azienda Ospedaliera dei Colli

Al Personale Dipendente (Area Comparto)
Azienda Ospedaliera dei Colli

OGGETTO: Diritto allo Studio anno 2023 (Personale di Comparto) nella misura massima di 150 ore individuali, art.62 del CCNL Comparto Sanità 2019 - 2021 del 02 Novembre 2022 – Avviso di Bando.

Si rende noto ai dipendenti di comparto titolari sia di rapporto di lavoro a tempo indeterminato che a tempo determinato, afferenti a tutti i ruoli, laddove interessati alla fruizione dei permessi retribuiti previsti per il cd. diritto allo studio - art. 62 del CCNL del comparto SANITA' 2019 – 2021, stipulato il 02 Novembre 2022, che, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso, è possibile presentare apposita domanda di concessione per l'ottenimento del beneficio nella misura annua massima di 150 ore individuali e nel limite massimo del 3% del personale dipendente di comparto in servizio a tempo indeterminato presso questa Azienda all'inizio dell'anno di riferimento.

I permessi in parola saranno di fatto fruibili nell'intero anno solare 2023.

Gli interessati dovranno far pervenire **entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione del presente bando**, idonea istanza di concessione diretta all'attenzione del Direttore della UOC Gestione Risorse Umane **esclusivamente a mezzo Protocollo Generale** sito presso l'Ospedale Monaldi oppure a mezzo pec all'indirizzo **ospedaldeicolli@pec.it**, redatta esclusivamente su apposito modello in formato pdf editabile predisposto dalla succitata UOC, preventivamente vidimata per nullaosta/presa visione del Dirigente della U.O. di afferenza, con indicazione delle seguenti generalità:

- 1) nome e cognome;
- 2) data di nascita;
- 3) profilo professionale;
- 4) tipologia e durata contrattuale;
- 5) U.O. / Servizio di assegnazione;

Azienda Ospedaliera dei Colli

- 6) corso di studio per cui si chiede l'applicazione dell'istituto in oggetto e durata del ciclo di studi;
- 7) l'indicazione dello status di tipologia studente (se ordinario oppure se studente lavoratore a tempo parziale)

ed allegando alla stessa **documento di riconoscimento** in corso di validità ed il **certificato di iscrizione** al relativo anno del corso di studi dell'Ateneo/Scuola/Istituto di afferenza.

Inoltre, i richiedenti che hanno beneficiato del diritto allo studio l'anno precedente per il medesimo corso di studi, dovranno allegare anche la certificazione relativa agli esami sostenuti con data, anche se con esito negativo.

La data del protocollo informatizzato farà fede quale data di presentazione della domanda certificandone l'avvenuta consegna.

Le richieste pervenute incomplete, saranno escluse.

Le richieste protocollate oltre il termine saranno eventualmente prese in considerazione solo successivamente all'assegnazione del diritto allo studio delle domande pervenute entro i termini limitatamente al residuo numero di unità ammissibili fermo restando il rispetto del limite massimo concedibile.

In tale caso, le domande valide che dovessero pervenire oltre il termine, verranno integrate con successiva presa d'atto nel rispetto dell'ordine di presentazione della domanda stessa.

Qualora il medesimo richiedente presenti più domande, verrà tenuta in considerazione solo l'ultima domanda presentata.

Con riferimento, altresì, ai requisiti prescritti per la titolarità alla fruizione dei permessi in parola nonché alle modalità di concessione degli stessi si precisa quanto appresso:

- 1) il richiedente deve essere lavoratore dipendente dell'Azienda Ospedaliera dei Colli ed **afferente esclusivamente ai ruoli di comparto**;

Azienda Ospedaliera dei Colli

- 2) titolare di rapporto di lavoro a tempo indeterminato o, alternativamente, titolare di rapporto di lavoro a tempo determinato di durata non inferiore a sei mesi continuativi, comprensivi anche di eventuali proroghe;
- 3) di essere iscritto a corsi, della durata minima di 12 mesi, finalizzati al conseguimento di uno dei seguenti titoli di studio:
 - a) universitari;
 - b) post-universitari;
 - c) scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico;
 - d) istituti privati per i quali è previsto il superamento dell'esame finale presso un istituto statale;

I permessi annuali in argomento saranno concessi, nella misura massima di 150 ore individuali e nel limite massimo del 3% del personale in servizio a tempo indeterminato presso questa Azienda all'inizio dell'anno, con arrotondamento all'unità superiore;

Per i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo determinato di durata non inferiore a sei mesi continuativi, comprensivi anche di eventuali proroghe, la misura prevista sarà proporzionata alla durata temporale, nell'anno solare di riferimento, del contratto a tempo determinato stipulato;

Si precisa che, ai lavoratori sia con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che a tempo determinato, iscritti a corsi universitari con lo specifico status di studente a tempo parziale, i permessi per motivi di studio sono concessi in misura ridotta, in proporzione al rapporto tra la durata ordinaria del corso di laurea rispetto a quella stabilita per il medesimo corso per lo studente a tempo parziale.

I permessi regolamentati dal diritto allo studio sono concessi per la partecipazione a corsi, svolti anche in modalità telematica, destinati al conseguimento di titoli di studio universitari, post-universitari compreso ciclo di dottorato di ricerca qualora non svolto in congedo, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio

Azienda Ospedaliera dei Colli

legali o attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico nonché per sostenere i relativi esami.

Qualora il numero delle richieste superi il limite massimo del 3% di cui al comma 1 del succitato art 62, la concessione dei permessi avverrà nel rispetto del seguente ordine di priorità:

- a) dipendenti che frequentino l'ultimo anno del corso di studi e, se studenti universitari o post-universitari, abbiano superato gli esami previsti dai programmi relativi agli anni precedenti;
- b) dipendenti che frequentino per la prima volta gli anni di corso precedenti l'ultimo e successivamente quelli che, nell'ordine, frequentino, sempre per la prima volta, gli anni ancora precedenti escluso il primo, ferma restando, per gli studenti universitari e post-universitari, la condizione di cui alla lettera a);
- c) dipendenti ammessi a frequentare le attività didattiche, che non si trovino nelle condizioni di cui alle lettere a) e b) nonché i dipendenti con lo specifico status di studente a tempo parziale,

Nell'ambito di ciascuna delle fattispecie di cui al comma 6 dell'art.62 CCNL Comparto Sanità, la precedenza è accordata, nell'ordine, ai dipendenti che frequentino corsi di studio della scuola media inferiore, della scuola media superiore, universitari o post-universitari o che frequentino i corsi di con lo specifico status di studente a tempo parziale,

Qualora a seguito dell'applicazione dei criteri indicati nei commi 6 e 7 del succitato art. 48 sussista ancora parità di condizioni, sono ammessi al beneficio i dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi relativi al diritto allo studio per lo stesso corso e, in caso di ulteriore parità, secondo l'ordine decrescente di età.

i permessi in oggetto saranno concessi :

Azienda Ospedaliera dei Colli

- per la partecipazione a corsi destinati al conseguimento di titoli di studio universitari, post-universitari, di scuola di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico di durata non inferiore a 12 mesi.
- per sostenere i relativi esami, con la precisazione che, in alternativa, si potranno utilizzare, per il solo giorno della prova, anche i permessi per esami previsti dall'art. 50, comma 1, primo alinea del CCNL Comparto sanità 2019-2022.

Non è prevista la possibilità di fruizione dei permessi in parola per la preparazione agli esami e/o della eventuale tesi.

In caso di tale necessità, su esplicita richiesta dell'interessato ed a seguito di autorizzazione del Dirigente Responsabile della UO di afferenza, si potrà eventualmente fruire di un'articolazione dell'orario di servizio che agevoli lo studio, concordando tale modalità con il medesimo Dirigente.

I permessi retribuiti per studio sono concessi unicamente per l'effettiva frequenza dei corsi con riconoscimento dei tempi di percorrenza minimi e strettamente necessari per raggiungere la sede del corso e comunque relativamente alla giornata stessa della lezione e/o dell'esame.

I permessi sono altresì concessi per sostenere i relativi esami anche qualora siano esauriti i giorni di permesso retribuito (otto giorni) previsti dall'articolo 21, comma 1 del C.C.N.L. 01.09.1995.

I dipendenti a cui è concesso di beneficiare delle cd."150 ore-studio" hanno diritto, compatibilmente con le superiori esigenze di servizio, all'assegnazione a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione degli esami e non possono essere obbligati a prestazioni di lavoro straordinario, né al lavoro nei giorni festivi o di riposo settimanale.

Nel caso in cui il conseguimento del titolo preveda il compimento di un tirocinio, il dipendente, nel rispetto delle incompatibilità e delle esigenze di servizio, potrà beneficiare di un'articolazione della prestazione lavorativa che faciliti la frequenza del tirocinio.

Azienda Ospedaliera dei Colli

Il personale assegnatario delle ore studio, al fine di usufruire dei permessi in argomento, dovrà presentare al competente Settore Presenze della UOC G.R.U. di afferenza, prima dell'inizio dei corsi, il certificato di iscrizione e, al termine degli stessi, l'attestato di partecipazione agli stessi o altra idonea documentazione preventivamente concordata con l'azienda, l'attestato degli esami sostenuti, anche se con esito negativo.

In mancanza delle predette certificazioni, i permessi già utilizzati sono considerati come aspettativa per motivi personali o, a domanda, come ferie o riposi compensativi per straordinario già effettuato.

Con riferimento alla possibilità di fruizione dei permessi da parte di dipendenti iscritti alle università telematiche e per tutti i corsi da frequentare in modalità FaD (Frequenza a Distanza) e/o DDI (Didattica Digitale Integrata) e/o DAD. (Didattica a Distanza), essa risulta subordinata all'attestazione della partecipazione del discente alle lezioni, con obbligo per i dipendenti, relativamente proprio alla comprova della partecipazione ai corsi durante l'orario di servizio, in sovrapposizione dell'avvenuto collegamento in diretta (Live Streaming).

A tal fine, è necessario che l'Università/Istituto/Ente Formatore, in riferimento alle specifiche lezioni seguite dall'allievo, con piena assunzione di responsabilità, certifichi che: i giorni e le ore in cui il dipendente ha personalmente, effettivamente e direttamente seguito le lezioni trasmesse in via telematica;

Si esclude la possibilità di poter fruire del permesso per seguire le lezioni in streaming on-demand, podcast o altre tipologie di comunicazione audio/video che permettano la fruizione dei contenuti anche al di fuori dall'orario di servizio.

I permessi retribuiti per motivi di studio non sono altresì concessi per la frequenza dei corsi di abilitazione professionale e/o tirocinio retribuito.

Si precisa infine che i dipendenti non saranno legittimati alla fruizione dei permessi per il diritto allo studio in mancanza della formale autorizzazione da parte dell'Azienda.



Il Direttore della U.O.C.
Gestione Risorse Umane
-Avv. Vittorio Vittoria-